



STRUTTURA PROPONENTE	Direzione: SEGRETARIO GENERALE Area: PARI OPPORTUNITA'		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Legge regionale 19 marzo 2014, n. 4, articolo 7 bis "Sostegno per il patrocinio legale" alle donne vittime di violenza fisica, sessuale e maltrattamenti, oltrech� di atti persecutori. Approvazione schema Protocollo di Intesa con l'Ordine degli Avvocati di Roma e modalit� di accesso al Patrocinio legale.			
_____ L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE			
ASSESSORATO PROPONENTE	TURISMO E PARI OPPORTUNITA' _____ L'ASSESSORE		
DI CONCERTO	_____ _____ IL DIRETTORE		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input checked="" type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio _____	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 27/02/2020 prot. 92	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	
_____ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		_____ IL PRESIDENTE	

OGGETTO: Legge regionale 19 marzo 2014, n. 4, articolo 7 bis “Sostegno per il patrocinio legale” alle donne vittime di violenza fisica, sessuale e maltrattamenti, oltretutto di atti persecutori. Approvazione schema Protocollo di Intesa con l’Ordine degli Avvocati di Roma e modalità di accesso al Patrocinio legale.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessora al Turismo e Pari Opportunità;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 20.11.2001, n. 25: “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;

VISTA la Legge Regionale 18.2.2002, n. 6 e successive modificazioni: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale 6.9.2002, n. 1: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;

VISTO l’articolo 10, comma 3 , lett. a) del D.Lgs. 118/2011;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, concernente: “Legge di stabilità regionale 2020”;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;

VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;

VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13 del 21/01/2020, concernente: “Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 68 del 25/02/2020, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27

dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26.”

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, trasmessa con prot. n. 176291 del 27 febbraio 2020 con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2020-2022;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 171 del 21.3.2018 con la quale è stato conferito al Dott. Andrea Tardiola l'incarico di Segretario Generale della Giunta regionale del Lazio;

PRESO ATTO che l'art. 19-bis del citato r. r. n. 1/2002 attribuisce al Segretario generale, tra l'altro, la funzione di attuazione delle politiche di genere e di promozione della diffusione delle condizioni di parità e della cultura delle pari opportunità;

VISTO l'atto di organizzazione 14 giugno 2018, n. G07684 con il quale è stata istituita, ai sensi dell'art. 22 del r. r. n.1/2002, nell'ambito della struttura del Segretario generale, la struttura organizzativa di base denominata Area “Pari Opportunità”;

VISTA la determinazione dirigenziale 9 novembre 2018, n. G14335 con la quale viene conferito l'incarico di dirigente dell'Area “Pari Opportunità” del Segretario generale, alla dott.ssa Arcangela Galluzzo;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e in particolare l'art. 12 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, siglata a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, nella quale si riconosce che la violenza di genere, inclusa anche la violenza domestica, è una grave violazione dei diritti umani, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona;

VISTA la legge 15 ottobre 2013, n. 119 recante “Nuove norme per il contrasto della violenza di genere che hanno l'obiettivo di prevenire il femminicidio e proteggere le vittime”;

VISTA la legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 “Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e della differenza tra uomo e donna”;

VISTA la legge regionale 20 maggio 2019, n. 8, recante “Disposizioni finanziarie di interesse regionale e misure correttive di leggi regionali varie”;

VISTO in particolare l'art 8 della suddetta L.R. 8/2019 che inserisce, nella Legge Regionale 19 marzo 2014 n. 4, l'articolo 7 bis “*Sostegno per il patrocinio legale*” che, al comma , dispone: “*La Regione sostiene le donne vittime di violenza fisica, sessuale e maltrattamenti, oltretutto di atti*”

persecutori, nell'ambito di azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte, contribuendo alle spese di assistenza legale sia in ambito penale che in ambito civile. Il contributo regionale non può essere concesso qualora l'interessata vanti i requisiti per fruire del patrocinio a spese dello Stato";

RICHIAMATO il comma 2 dell'articolo 7 bis della L.R. 4/2014, introdotto dall'art.8 della L.R. 8/2019 che dispone che: *"la Giunta Regionale sentita la Commissione Regionale competente definisca i criteri e la modalità di cui al comma 1, anche sulla base della condizione del reddito della donna che ha subito violenza";*

CONSIDERATO che con la L.R. 8/2019 è stata individuata la somma di Euro 50.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2019-2021, da destinare al sostegno del patrocinio legale, sia in ambito penale che in ambito civile, per le donne vittime di violenza fisica, sessuale e maltrattamenti, o vittima di atti persecutori, meglio noto come *stalking*;

CONSIDERATO che la L.R. 8/2019 prevede, altresì, che la Regione Lazio *"...stipuli un apposito protocollo di intesa con gli ordini degli avvocati dei fori del Lazio, al fine di predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti con esperienza e formazione continua specifica nel settore della violenza di genere...";*

RITENUTO NECESSARIO dare attuazione alla L.R. 8/2019 e assicurare, nel contempo, efficacia, efficienza e snellimento delle procedure amministrative, definendo un Protocollo di Intesa con l'Ordine degli Avvocati di Roma, in quanto Ordine distrettuale, con funzioni di coordinamento degli ordini degli avvocati dei fori del Lazio per la gestione del sostegno economico alle donne che hanno subito violenza, nell'accesso all'assistenza legale;

CONSIDERATO che con D.D. G18163/2019 sono stati impegnati a favore dell'Ordine degli Avvocati di Roma, in quanto Ordine con funzioni distrettuali, Euro 50.000, 00 per l'annualità 2019, di cui alla Legge Regionale n. 8/2019, ai fini della costituzione di un fondo presso il medesimo Ordine a sostegno del patrocinio legale, sia in ambito civile che penale, delle donne che hanno subito violenza o vittime di atti persecutori, aventi i requisiti di accesso al fondo, da individuarsi da parte della Giunta Regionale;

RILEVATO che la suddetta D.D. G18163/2019 ha altresì rinviato a un successivo provvedimento l'approvazione del Protocollo di Intesa con l'Ordine degli Avvocati di Roma per la fase di prima attuazione e sperimentazione delle disposizioni di cui al citato 7bis, L.R. 4/2014 nel quale definire:

- i requisiti di dettaglio per l'accesso al sostegno economico per l'assistenza legale gratuita, sia in ambito civile che penale, alle donne che hanno subito violenza o atti persecutori;
- la regolamentazione del raccordo tra l'Ordine degli Avvocati di Roma e gli altri fori del Lazio;
- le modalità di cui ai commi 3 e 4, dell'articolo 7bis alla L.R. 4/2014, come inserito dall'articolo 8 della L.R. 8/2019 suddetta;

RITENUTO necessario individuare, in prima attuazione, per l'accesso al sostegno economico per l'assistenza legale, sia in ambito penale che civile, o per la consulenza tecnica, da parte delle donne - senza limiti di età - che hanno subito violenza o vittime di atti persecutori, nell'ambito di azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all'avvio delle stesse, i seguenti criteri generali:

- Essere residenti e/o domiciliate nel Lazio e che abbiano subito nel territorio laziale un reato con connotazioni di violenza di natura fisica, sessuale, psicologica, economica, o di atti persecutori meglio noto come *stalking*;
- Abbiano scelto un avvocato o una avvocatata patrocinante iscritto/a nell'elenco costituito ai sensi del Protocollo di intesa, previsto dall'articolo 7bis della L.R. 4/2014;

- Non essere in possesso dei requisiti per fruire del patrocinio a spese dello Stato;
- Abbiano un reddito personale non superiore a due volte quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato. Ai fini dell'accesso ai benefici del Fondo si considera unicamente il reddito individuale della donna denunciante;

VISTO lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Lazio e l'Ordine degli Avvocati di Roma, allegato alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale, per l'attivazione del patrocinio legale, sia in ambito penale che in ambito civile, per le donne che hanno subito violenza o vittime di atti persecutori ai sensi dell'art. 7 bis della Legge Regionale 19 marzo 2014, n. 4, come introdotto dalla L.R. 20 maggio 2019 n. 8, recante: "Disposizioni finanziarie di interesse regionale e misure correttive di leggi regionali varie";

CONSIDERATO che la Giunta, nella seduta del 10 marzo 2020 ha disposto l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, e che l'Assessore con nota prot. 449920 del 22.5.2020 ha comunicato che è decorso il termine di cui all'art. 88, comma 2, del Regolamento del Consiglio Regionale;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate

1. Di individuare, in prima attuazione, per l'accesso al sostegno economico per l'assistenza legale, sia in ambito penale che civile, o per la consulenza tecnica, da parte delle donne - senza limiti di età - che hanno subito violenza o vittime di atti persecutori, nell'ambito di azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all'avvio delle stesse, i seguenti criteri generali:
 - Essere residenti e/o domiciliate nel Lazio e che abbiano subito nel territorio laziale un reato con connotazioni di violenza di natura fisica, sessuale, psicologica, economica, o di atti persecutori meglio noto come *stalking*;
 - Abbiano scelto un avvocato o una avvocatata patrocinante iscritto/a nell'elenco costituito ai sensi del Protocollo di intesa, previsto dall'articolo 7bis della L.R. 4/2014;
 - Non essere in possesso dei requisiti per fruire del patrocinio a spese dello Stato;
 - Abbiano un reddito personale non superiore a due volte quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato. Ai fini dell'accesso ai benefici del Fondo si considera unicamente il reddito individuale della donna denunciante.

2. Di approvare lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Lazio e l'Ordine degli Avvocati di Roma, allegato alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale, per l'attivazione del patrocinio legale, sia in ambito penale che in ambito civile, per le donne che hanno subito violenza o vittime di atti persecutori ai sensi dell'art. 7 bis della Legge Regionale 19 marzo 2014, n. 4, come introdotto dalla L.R. 20 maggio 2019 n. 8, recante: "Disposizioni finanziarie di interesse regionale e misure correttive di leggi regionali varie".
Il Protocollo sarà sottoscritto dal Presidente della Regione o suo delegato.

3. Di provvedere alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla sottoscrizione del Protocollo di cui al precedente punto 2, attraverso le risorse allocate sul capitolo H41971, ai sensi della L.R. 4/2014, come modificata dalla L.R. 8/2019, come di seguito specificato:
 - Euro 100.000,00 (centomila/00) relativamente all'E.F. 2020, di cui euro 50.000,00 già impegnati sull'E.F. 2019 (imp. n. 2019/62808) e ribaltati sull'E.F. 2020 (2020/29038);
 - Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) sull'E.F. 2021.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffusa sul sito www.regione.lazio.it.